

SOMMARIO:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1) <REVERSE CHARGE> in edilizia | - Legge di <stabilità> - | 5) <SUPERAMMORTAMENTI> |
| 2) La bozza del Modello IVA 2016 | 3) SRL E SPA: assegnazione ai soci (IIDD) | 6) Da UNICO 2017 nuovi termini d'accertamento |
| | 4) Assegnazione ai soci (IMPOSTE INDIRETTE) | |

1. <REVERSE CHARGE> IN EDILIZIA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E del 22.12.2015, ha chiarito il trattamento IVA, riguardo all'applicazione del <reverse charge> in edilizia, relativamente ad alcune specifiche operazioni. In particolare, in presenza di un unico contratto d'appalto, comprendente interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari (di per sé, considerate <manutenzioni straordinarie>), deve essere applicata l'IVA con le regole ordinarie. Queste ultime si applicano anche nel caso di un unico contratto, che comprende demolizione e successiva costruzione di un nuovo edificio; ciò in quanto l'attività di demolizione è considerata strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione. I parcheggi, in linea generale, sono esclusi dal <reverse>, a meno che costituiscano parte integrante dell'edificio, come avviene per quelli interrati o collocati sul lastrico solare. Riguardo agli impianti, sia l'installazione, sia i servizi di manutenzione e riparazione, comportano l'applicazione dell'<inversione contabile> qualora siano funzionali all'edificio; sono quindi esclusi dal predetto regime le centrali fotovoltaiche, poste sul lastrico solare accatastate autonomamente, e gli impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un'attività industriale, e non al funzionamento di un edificio. Infine, la circolare prevede una <clausola di salvaguardia>, che stabilisce la <non punibilità> di comportamenti difformi a quelli dettati nel provvedimento, tenuti (in buona fede) prima della sua emanazione.

2. LA BOZZA DEL MODELLO IVA 2016

Pur permanendo qualche incertezza sulla scadenza degli adempimenti IVA 2016, sono state diffuse dall'Agenzia le bozze dei modelli di dichiarazione (ordinario e <base>) e relative istruzioni. Come noto, la legge di <stabilità> 2015 aveva previsto la soppressione della Comunicazione dati IVA e l'obbligo di presen-

tazione della Dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio 2016; sono attese tuttavia conferme, o rettifiche, in proposito, da parte degli organi competenti. Le principali novità che presenta il modello ordinario sono le seguenti. **Quadro VE** (operazioni attive): - al rigo VE35 sono stati introdotti i nuovi campi 7 e 8, relativi alle nuove ipotesi di operazioni soggette a <reverse charge> (comparto edile e settore energetico); - al rigo VE38 sono da inserire le operazioni compiute nei confronti di pubbliche amministrazioni, con applicazione dello <split payment>. **Quadro VF** (operazioni passive): - al rigo VF15 sono da indicare gli acquisti effettuati nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi, con la specifica, nel campo 2, degli acquisti da soggetti che appartengono al regime forfettario (art. 1, commi 54/89, della Legge n. 190/2014). **Quadro VJ** (IVA a debito per operazioni soggette a <reverse charge>): - sono stati introdotti i rigi VJ17-18-19, per i soggetti che hanno compiuto le <nuove> operazioni (in acquisto) descritte al Quadro VE. **Quadro VI** (dichiarazioni d'intento ricevute): - è riservato ai fornitori di <esportatori abituali>, che hanno effettuato operazioni non imponibili; in tale quadro dovranno essere inseriti i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, in particolare, il numero di partita IVA del committente/cessionario ed il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione d'intento trasmessa in via telematica o, in assenza, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale. **Quadro VX** (IVA da versare/a credito/a rimborso): - nel campo 5 è prevista l'indicazione della richiesta di rimborso prioritaria, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni, applicando il regime dello <split payment>. **Quadro VO** (esercizio e revoca opzioni): - al rigo VO15 è inserita la revoca all'adesione al regime IVA per

cassa; - il rigo VO33 è per la <non opzione> del regime forfettario (art. 1, commi 54/89, della Legge n. 190/2014), da parte di coloro che ne avrebbero potuto usufruire; - il rigo VO34 è per l'adesione al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011).

3. SRL E SPA: ASSEGNAZIONI AI SOCI (IIDD)

Con un emendamento introdotto in sede di approvazione della legge di <stabilità> 2016 (Legge n. 208/2015), le assegnazioni di beni ai soci, da parte delle società di capitali, sono più onerose di quanto previsto nel <disegno di legge>. Per le predette assegnazioni, resta applicabile l'art. 47, comma I, primo periodo, del TUIR, che le considera distribuzioni in natura, e quindi, distribuzioni di riserve. La valutazione dei beni assegnati avverrebbe a <valore normale> che, per gli immobili, può essere determinato in base alle rendite catastali rivalutate. Quindi, mentre la plusvalenza, derivante dall'assegnazione, è tassata in capo alla società con un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5%, se <società di comodo>), in capo al socio costituisce distribuzione di riserve la differenza tra il <valore normale> (del bene assegnato) e l'importo della plusvalenza che è stato assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società assegnante (come ha previsto, in ipotesi analoga, la circolare dell'Agenzia n. 40/E/2002). Consentendo la legge di <stabilità> di disapplicare il secondo periodo del predetto articolo (che presume in modo assoluto l'ordine di distribuzione delle riserve), tale distribuzione può essere eventualmente imputata a riserve di capitale (se esistenti); in questo caso, deve aversi riguardo ad eventuali vincoli (civilistici) di distribuzione. Qualora non si possa (o non si voglia) attingere a riserve di capitale, si considereranno distribuite riserve di utili, con conseguente tassazione in capo ai soci.

4. ASSEGNAZIONI AI SOCI (IMPOSTE INDIRETTE)

L'assegnazione (vendita) ai soci di immobili strumentali, prevista dalla legge di <stabilità> 2016, non prevede, ai fini I-VA, particolari agevolazioni, in quanto già le aveva introdotte il D.L. n. 83/2012, offrendo la possibilità di assegnare (o vendere) in esenzione tali beni, purché costruiti/ristrutturati da più di 5 anni (o ceduti da soggetto non costruttore/ristrutturatore). A tal proposito, si noti che nel caso di assegnazione (vendita) in esenzione IVA (art. 10, 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972), l'imposta di registro è prevista in misura fissa (art. 40 del D.P.R. n. 131/1986) e le imposte ipocatastali sono dovute al 4%. Sempre in ipotesi di assegnazione (vendita) in esenzione IVA, essendo gli immobili strumentali considerati <beni ammortizzabili>, tali operazioni saranno escluse dal calcolo del <pro-rata> di detraibilità, ma comporteranno solamente il <riversamento> dei <decimi> mancanti al compimento del decennio di monitoraggio (art. 19-bis 2, comma II, del D.P.R. n. 633/1972). Qualora invece, il bene immobile da assegnare provenga dalla sfera privata dei soci o sia stato acquistato da un <privato>, l'operazione è considerata <fuori campo IVA> e viene meno il principio di alternatività IVA-registro, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Nel caso di cessione a titolo oneroso (a <regime>), anche se l'immobile proviene dalla sfera <privata>, si applicano le regole generali di cui al citato art. 10, 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione esente o con opzione per l'applicazione dell'IVA). Se l'assegnazione è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote sono ridotte alla metà e le ipocatastali sono fisse; la base imponibile è costituita dal <valore normale> (per gli immobili, rendita catastale rivalutata).

5. <SUPERAMMORTAMENTI>

Nella versione definitiva della legge di <stabilità>, è confermata l'agevolazione dei <superammortamenti> (maggiorazione del 40% degli ammortamenti fiscali), intesi a premiare gli investimenti in beni ammortizzabili nuovi, acquistati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016. Per <rien-


trare> nel beneficio, per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione, oppure, se successivo, il momento traslativo della proprietà. Nel caso di contratti d'appalto, conta l'ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL, liquidati in modo definitivo. Sono esclusi dall'agevolazione: - i cespiti la cui aliquota d'ammortamento è inferiore al 6,5% (esempio, silos, vasche, serbatoi, immobili, costruzioni); - beni particolari, espressamente esclusi dal provvedimento, quali ad esempio, condutture, aerei, materiale rotabile); - beni acquisiti tramite noleggio (in quanto il beneficio spetta al proprietario che concede il bene <nuovo> a noleggio); - autovetture ad uso esclusivamente strumentale (per le quali non sono previsti limiti nella deducibilità) e ad uso pubblico; - autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori. Nelle ipotesi diverse da quelle sopra previste, il valore ammortizzabile delle autovetture passa da 18.076 euro a 25.306 euro e, per gli agenti di commercio, da 25.823 euro a 36.152 euro. L'agevolazione spetta anche per i beni acquisiti in *leasing*, per i quali la maggiore deduzione (40%) è commisurata al costo sostenuto dal concedente, e ripartita in proporzione alla quota <capitale>, contenuta nelle rate addebitate. Il provvedimento, che riguarda sia imprese, sia esercenti arti e professioni, stando ai commenti più autorevoli, dovrebbe escludere dal beneficio i contribuenti <forfettari> (che non deducono quote d'ammortamento). Il <superammortamento> ha rilievo solo ai fini degli ammortamenti, ma non per il calcolo di plusvalenze o minusvalenze, né per la determinazione del <plafond> per la deducibilità fiscale delle manutenzioni e riparazioni. Dal punto di vista pratico, i maggiori ammortamenti si concretizzeranno in una variazione in diminuzione sul modello di dichiarazione dei redditi.

6. DA UNICO 2017 NUOVI TERMINI D'ACCERTAMENTO

A partire dalle dichiarazioni che saranno presentate nel 2017, ai fini imposte sui redditi, IVA e tributi collegati, per imposte dovute per l'anno precedente (2016), le relative rettifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria potranno avveni-

re entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò, naturalmente, se la dichiarazione sarà stata presentata (in caso contrario, l'Erario avrà a disposizione un anno in più). Quindi, mentre Unico 2016 (redditi 2015) sarà accertabile entro il 31.12.2020, Unico 2017 (redditi 2016) lo sarà entro il 31.12.2022. Per inciso, il 31.12.2015 si sono prescritti i redditi 2010 (sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata). La legge di <stabilità> 2016 ha altresì soppresso il raddoppio dei termini in presenza di reato.

MERCATO FINANZIARIO		
	07/01/16	31/12/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,14	-0,21
6 mesi	-0,051	-0,041
1 anno	0,052	0,061
CAMBI	07/01/16	31/12/15
Euro - USD	1,0868	1,0887
Euro - yen	127,74	131,07
SPREAD	07/01/16	31/12/15
(> Germania)	102	96



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO